

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 02/07/2018

**REGOLAMENTO E CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI E L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AFFIDATARI**

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E FORME GESTIONALI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Tipologie di impianti sportivi comunali
- Art. 3 Attività sportive realizzate negli impianti e uso pubblico/sociale degli stessi
- Art. 4 Forme di gestione degli impianti sportivi e potenziali soggetti affidatari
- Art. 5 Utilizzo degli impianti sportivi

DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 6 Normativa, requisiti e criteri applicabili
- Art. 7 Requisiti soggettivi per la partecipazione alle procedure
- Art. 8 Criteri generali per la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione
- Art. 9 Rapporto tra Amministrazione e soggetto affidatario della gestione
- Art. 10 Durata dell'affidamento della gestione

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

- Art. 11 Destinatari dell'assegnazione di spazi e criteri di priorità
- Art. 12 Inizio delle attività
- Art. 13 Rinuncia definitiva all'assegnazione
- Art. 14 Rinuncia temporanea all'assegnazione
- Art. 15 Variazione dei turni assegnati
- Art. 16 Utilizzo per manifestazioni sportive, eventi, campionati e tornei
- Art. 17 Effettuazione di manifestazioni di pubblico spettacolo
- Art. 18 Pagamento delle tariffe
- Art. 19 Modalità di pagamento
- Art. 20 Disposizioni sull'accesso e l'uso di impianti, spazi e attrezzature e relative responsabilità
- Art. 21 Pubblicità
- Art. 22 Sospensioni e revoca
- Art. 23 Criteri per la definizione delle tariffe

VERIFICHE E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 24 Verifiche e controlli relativi agli affidamenti in gestione
- Art. 25 Rendiconto della gestione degli impianti sportivi
- Art. 26 Disposizioni transitorie e di rinvio
- Art. 27 Entrata in vigore

PRINCIPI GENERALI E FORME GESTIONALI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto disposto dall'articolo 90 comma 25 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e s.m.i. e dalla L.R. 31 maggio 2017, n. 8.

2. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature/strumentazioni in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.

3. Con il presente regolamento l'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche che considera di rilevante interesse pubblico:

a) dare piena attuazione alle vigenti disposizioni in materia di sport, intendendosi per tale qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia come obiettivo l'espressione o il miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali e l'ottenimento di risultati anche competitivi, favorendo in ogni modo la pratica delle discipline sportive e di ogni tipologia di attività motorio-sportiva e ricreativa sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei cittadini;

b) dare piena attuazione all'articolo 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;

c) realizzare il principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, tramite una gestione a valenza sociale, in collaborazione con soggetti no profit, secondo una prospettiva di gestione che possa definirsi "partecipata";

d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e delle altre associazioni operanti sul territorio;

Art. 2 Tipologie di impianti sportivi comunali

Il Comune di Quattro Castella mette a disposizione impianti sia dedicati ad attività sportive e motorie sia destinati all'attività curricolare delle Istituzioni scolastiche.

Art. 3 Attività sportive realizzate negli impianti e uso pubblico/sociale degli stessi

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività/discipline sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

2. L'Amministrazione persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport e di attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi, anche associativi, e delle scuole che svolgono attività sportive, in base al principio del pluralismo e della parità di trattamento, secondo l'ordine di priorità esplicitato nel successivo art. 11 comma 3.

Art. 4 Forme di gestione degli impianti sportivi e potenziali soggetti affidatari

1. Gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Quattro Castella possono essere gestiti nelle seguenti forme:

a) di norma mediante affidamento in concessione della gestione a SSD, ASD, enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali che abbiano assunto le forme e siano in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative vigenti e dal presente regolamento, che possono anche presentarsi in forma associata, e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate previo esperimento di apposite procedure selettive;

b) direttamente dall'Amministrazione, in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con le modalità di cui al punto a), comunque subordinatamente

all'effettiva possibilità di reperire, internamente o esternamente, risorse professionalmente adeguate per la gestione, sia in termini qualitativi che quantitativi.

2. L'affidamento in concessione della gestione prevede che il soggetto individuato come terzo gestore (o concessionario) si faccia carico, in tutto o in parte anche in considerazione dell'utilizzo degli impianti sportivi da parte delle Istituzioni scolastiche, del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, introitando le tariffe approvate dall'Amministrazione per l'uso di tali strutture.

Art. 5 Utilizzo degli impianti sportivi

1. L'utilizzo degli impianti sportivi è aperto a tutti i cittadini, singoli, aggregati o associati ad organizzazioni formalmente costituite, a condizione che l'attività da svolgere sia compatibile con le caratteristiche d'uso degli impianti stessi e con la loro disponibilità in relazione alla programmazione effettuata per la stagione sportiva di riferimento.

2. L'Ufficio Sport del Comune di Quattro Castella sovrintende alla programmazione dell'utilizzo di ogni impianto sportivo per ciascun anno sportivo (stagione sportiva), definendo in accordo con il concessionario (ove esistente) il calendario di assegnazione degli spazi e delle attività, sulla base delle richieste pervenute per ciascun impianto, nel rispetto delle priorità stabilite dal presente regolamento

DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art 6 Normativa, requisiti e criteri applicabili

1. Alle procedure di affidamento in concessione a soggetti terzi della gestione degli impianti sportivi comunali di cui al presente regolamento, si applica il combinato disposto della vigente legislazione speciale nazionale e regionale e del vigente codice dei contratti, sulla base del valore di stima di ciascuna singola procedura.

2. L'affidamento in concessione della gestione ha luogo previa valutazione delle caratteristiche dell'impianto e delle attività oggetto della gestione; a tali fini l'Amministrazione con apposito atto di indirizzo della Giunta Comunale, valuta, in relazione ad ogni procedura di affidamento, l'eventuale rilevanza economica dell'impianto e, di conseguenza, il valore di stima del contratto, determinando, poi, l'importo dell'eventuale canone minimo che si intende percepire e/o dell'eventuale contributo economico che si intende assegnare a sostegno di specifiche attività sportive e/o dell'eventuale corrispettivo che si intende erogare a fronte della gestione degli impianti sportivi, e stabilisce i criteri di massima per la valutazione dei progetti gestionali, ai sensi del successivo art. 8.

Art. 7 – Requisiti soggettivi per la partecipazione alle procedure

1. I requisiti soggettivi che gli interlocutori potenzialmente interessati devono possedere per dimostrare capacità operativa adeguata alle attività gestionali da realizzare, oltre a quelli generali per la partecipazione a procedure finalizzate alla stipula di contratti pubblici, sono stabiliti con la delibera di indirizzo di cui al precedente art. 6 comma 2, in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell'impianto, favorendo, in ogni caso, la più ampia partecipazione di tutti i soggetti potenzialmente interessati.

Art. 8 Criteri generali per la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione

1. L'Amministrazione, con l'atto di indirizzo di cui al precedente art. 6 comma 2, stabilisce i criteri di massima per la valutazione dei progetti gestionali in ogni caso di procedura selettiva.

2. La selezione dei partecipanti avrà luogo a cura di un'apposita Commissione giudicatrice nominata con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia, che valuterà il progetto gestionale allo

scopo di ottenere la massima ottimizzazione dell'uso dell'impianto e la massima resa economica della gestione, sulla base di elementi tecnico – qualitativi ed economico – quantitativi.

Gli elementi saranno considerati in ordine di priorità, ad essi saranno attribuiti in sede di approvazione dell'avviso specifici punteggi, in relazione alle particolari caratteristiche e peculiarità degli impianti da gestire e alle connesse attività sportive praticabili negli impianti stessi.

Art. 9 – Rapporto tra Amministrazione e soggetto affidatario della gestione

1. Il rapporto tra l'Amministrazione e il soggetto affidatario della gestione, in base alle procedure di cui ai precedenti articoli, si configura come "concessione di pubblico servizio" ed è formalizzato con specifico atto dirigenziale in cui sono disciplinate le clausole e le condizioni generali per la gestione dell'impianto.

Art. 10 Durata dell'affidamento della gestione

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale è commisurata nella sua durata complessiva alle prospettive di sviluppo delle attività correlate, all'ottimizzazione delle dinamiche operative, alla valorizzazione e al miglioramento strutturale riferibili agli impianti stessi.

2. La prospettiva pluriennale di durata massima (dieci anni) è configurabile quando l'Amministrazione intenda affidare al concessionario attività consistenti con proiezione su più annualità e comportanti eventuali investimenti correlati anche da parte del concessionario stesso.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 11 Destinatari dell'assegnazione di spazi e criteri di priorità

1. L'uso pubblico degli impianti è finalizzato a soddisfare gli interessi generali della collettività e pertanto, nell'assegnazione dei relativi spazi, è necessario salvaguardare l'assoluta imparzialità nei confronti delle ASD/SSD/APS o dei cittadini che ne facciano richiesta, senza operare alcuna distinzione.

2. Le associazioni ed i gruppi sportivi che intendono usufruire degli impianti dovranno farne richiesta all'Ufficio Sport o al concessionario (ove esistente) entro i termini definiti da un avviso pubblico compilando, per ogni struttura, un apposito modulo. Esaminate le domande l'Ufficio Sport o il concessionario (ove esistente) stabilirà il calendario annuale di utilizzo delle strutture interessate, tenuto conto delle loro caratteristiche strutturali, del tipo di disciplina e dei criteri disciplinati nel presente regolamento. Ai singoli richiedenti vengono concessi 10 giorni dalla pubblicazione delle assegnazioni provvisorie per verificare la distribuzione delle giornate e delle relative fasce orarie ed eventualmente inoltrare richieste di modifiche rispetto alle richieste iniziali. Per ogni controversia sarà il Servizio Sport a decidere in merito entro i successivi 15 giorni. L'Ufficio Sport del Comune di Quattro Castella sovrintende alla definizione dei calendari effettuati dai concessionari (ove esistenti) convoca un apposito tavolo di concertazione per la definizione del calendario definitivo. Qualora pervenissero delle richieste in date successive al termine di scadenza dell'avviso, queste verranno esaminate solo in presenza di fasce orarie non ancora assegnate e solo dopo aver verificato eventuali modifiche al calendario già definito. Nell'assegnazione degli spazi l'Ufficio Sport e il concessionario

(ove esistente) terrà conto di un criterio di equità rispetto al numero massimo di spazi concedibili all'interno delle strutture del Comune allo stesso richiedente a garanzia di un accesso esteso.

3. In caso di pluralità di richieste degli stessi spazi di un impianto sportivo per la medesima fascia oraria/periodo, l'assegnazione sarà effettuata in base alla maggiore rilevanza dell'interesse pubblico, sulla base dei seguenti ordini di priorità, tenendo presente che, in ogni caso, la sede (in caso di organizzazione formalmente costituita) o la residenza del richiedente a Quattro Castella (in caso di cittadino singolo) costituisce titolo di priorità assoluto:

Primo ordine di priorità:

- a) istituzioni scolastiche di Quattro Castella;
- b) iniziative dell'Amministrazione Comunale di tipo sportivo, sociale, ricreativo;
- c) squadre di ASD o SSD partecipanti a campionati/competizioni ufficiali delle federazioni;
- d) squadre di ASD o SSD partecipanti a campionati/competizioni ufficiali degli enti di promozione sociale;

e) soggetti economici profit, cittadini, singoli o aggregati in gruppi spontanei non formalmente costituiti

Secondo ordine di priorità (da applicare in caso di pari livello nel primo ordine):

- a) Utenti del Primo ordine di priorità che si occupano istituzionalmente (risultante da statuto) di attività sportivo/motoria a favore di soggetti diversamente abili e/o con difficoltà psichica e/o sociale e/o di anziani ultrasessantenni o di attività sportiva/formativa/educativa per preadolescenti e adolescenti;

Terzo ordine di priorità (da applicare in caso di pari livello nel primo e secondo ordine):

- a) Data di presentazione della richiesta

4. Gli impianti, in ogni caso, non possono essere assegnati a soggetti che, in occasione di precedenti assegnazioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto previsti in questo regolamento, ivi compreso il regolare pagamento delle tariffe vigenti.

5. A prescindere dalla calendarizzazione degli spazi di cui ai precedenti commi, chiunque potrà, in qualunque momento dell'anno, richiedere l'assegnazione di specifici spazi dell'impianto sportivo; l'Ufficio Sport o il concessionario, presa in carico la richiesta, dovrà verificare ogni possibilità finalizzata alla sua collocazione nell'ambito delle disponibilità residue del calendario d'utilizzo dell'impianto.

6. Gli impianti, spazi e relative attrezzature non potranno, comunque, essere utilizzati in periodi in cui si svolgono attività di manutenzione straordinaria.

Art. 12 Inizio delle attività

Le società, i gruppi sportivi e i singoli utenti assegnatari degli impianti sportivi, dovranno prendere possesso degli impianti entro termini fissati per ogni stagione dal calendario di utilizzo di cui all'art. 11.

2. In caso di ritardi nell'inizio delle attività, si procederà comunque all'addebito dei turni non utilizzati, a far tempo dall'inizio della stagione sportiva stabilita dal calendario, applicando i costi relativi alla tariffa di appartenenza all'atto della domanda.

Art. 13 Rinuncia definitiva all'assegnazione

1. La rinuncia ad una assegnazione corrispondente alla richiesta presentata non esime dall'obbligo del pagamento dell'intera tariffa prevista per l'impianto per un periodo di mesi due.

2. La rinuncia motivata ad un'assegnazione non corrispondente alla richiesta presentata obbliga al pagamento della tariffa prevista per l'impianto, nella misura del 30% dell'intero importo e per un periodo di due mesi

3. Nell'ipotesi previste ai commi precedenti, qualora il turno venga successivamente coperto da assegnazione ad altra società, il pagamento a carico del rinunciante è sospeso a far data dalla nuova assegnazione.

Art. 14 Rinuncia temporanea all'assegnazione

1. Non sono possibili rinunce temporanee all'utilizzo degli impianti avuti in assegnazione; l'occasionale mancato utilizzo comporta comunque l'addebito del turno.

Art. 15 Variazione dei turni assegnati

1. Il Comune per cause di forza maggiore e/o per interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo si riserva il diritto di effettuare spostamenti di turno o di impianto in qualsiasi momento.

2. In questo caso, l'utente ha la facoltà di rinunciare immediatamente qualora la variazione non consenta un soddisfacente utilizzo per la propria attività. In tal caso, a far data dalla rinuncia, l'utente non sarà tenuto al pagamento di alcun onere tariffario.

3. Nel caso in cui non sia possibile lo spostamento dell'utente in altro turno o impianto, nulla è dovuto dal Comune a titolo di risarcimento danni al concessionario dell'impianto sportivo e all'utente stesso.

Art. 16 Utilizzo per manifestazioni sportive, eventi, campionati e tornei

1. Le richieste di utilizzo di spazi in giorni specifici per competizioni, manifestazioni sportive o eventi, che abbiano caratteristiche compatibili con le condizioni strutturali e documentali dell'impianto, devono essere fatte pervenire per iscritto all'Ufficio Sport o al concessionario (ove esistente) almeno 10 gg prima della loro effettuazione, il quale verifica ogni possibilità di collocarla in calendario, nel rispetto della capienza dei locali e dei criteri di priorità di cui al precedente articolo, allo scopo di garantire la massima ottimizzazione dell'uso degli impianti stessi.

2. Salvo diversi accordi, intervenuti tra le squadre e le federazioni di competenza, da comunicarsi preventivamente al Servizio Sport del Comune e al concessionario (ove presente), nel caso di domande concorrenti per campionati e tornei, gli impianti sportivi verranno assegnati secondo l'ordine di priorità di campionato e a parità di condizione secondo l'ordine cronologico di arrivo.

Art 17 Effettuazione di manifestazioni di pubblico spettacolo

1. Negli impianti sportivi che hanno ottenuto il rilascio del certificato di agibilità per manifestazioni sportive dalla Commissione Provinciale di vigilanza per il pubblico spettacolo, il numero di persone cui è consentito l'accesso negli spazi opportunamente riservati non potrà superare il limite massimo fissato nella licenza di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'effettuazione di manifestazioni di pubblico spettacolo obbliga gli organizzatori a munirsi delle necessarie licenze di polizia amministrativa, del rispetto delle norme di cui al T.U.L.P.S. e successive modificazioni e integrazioni nonché di altre disposizioni in materia.

Art. 18 Pagamento delle tariffe

L'utilizzo delle palestre, in base ai turni assegnati, comporta il pagamento delle tariffe previste dal tariffario vigente approvato dalla Giunta Comunale. Gli utenti dovranno corrispondere in forma consuntiva e almeno trimestrale, gli importi previsti dal tariffario in vigore per le attività svolte presso ogni singolo impianto.

Art. 19 Modalità di pagamento

In caso di gestione diretta degli impianti da parte del Comune, le tariffe d'uso verranno rimosse a seguito emissione di fatture che dovranno essere pagate dagli utenti presso la Tesoreria del Comune di Quattro Castella entro 30 giorni dal loro ricevimento.

Nel caso di impianti concessi in gestione a terzi, il pagamento dovrà essere effettuato alla società sportiva concessionaria nei medesimi termini.

Nel caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, verrà effettuata nei confronti dell'utente la diffida ad adempiere nel termine di 10 giorni.

L'Ufficio Sport e il concessionario (ove esistente) trascorso inutilmente il predetto termine senza che l'utente moroso abbia eseguito la prestazione dovuta, disporranno, a carico di quest'ultimo, la sospensione dell'utilizzo delle palestre.

Art. 20 Disposizioni sull'accesso e l'uso di impianti, spazi e attrezzature e relative responsabilità

1. L'ingresso agli impianti è strettamente limitato al personale di servizio e di controllo dell'Amministrazione, del concessionario (ove esistente) e alle persone espressamente autorizzate, a norma dei regolamenti delle federazioni e enti di promozione sportiva (arbitri, giudici, ecc...). L'ingresso all'impianto è inoltre consentito, in numero comunque non superiore a quello previsto dalla capienza di ogni impianto e limitatamente al periodo di effettivo utilizzo, a:

- a) atleti, dirigenti, allenatori, responsabili delle organizzazioni associative assegnatarie degli spazi;
- b) studenti accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto o da un tecnico/dirigente dell'associazione sportiva incaricato dal dirigente scolastico;
- c) singoli cittadini assegnatari di spazi;
- d) spettatori, in caso di gare, manifestazioni o eventi aperti al pubblico.

2. Gli assegnatari degli spazi/utilizzatori devono osservare la massima diligenza possibile nell'uso degli spazi, delle attrezzature/strumentazioni, dei servizi, utilizzandoli esclusivamente negli orari e per le finalità per cui l'assegnazione è stata concessa a tali fini:

- è fatto divieto agli utenti di intervenire autonomamente nella regolazione degli strumenti di comando dell'impianto di illuminazione e di riscaldamento data la presenza del custode;

- negli spogliatoi e nella palestra è vietato fumare;

- è fatto altresì obbligo a chiunque pratichi attività sportiva di calzare apposite scarpe, che devono essere utilizzate in modo esclusivo in palestra;

3. L'accesso agli spogliatoi è consentito 10 minuti prima dell'inizio di ogni turno di assegnazione, mentre gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell'attività in palestra.

4. In occasione di partite, tornei, incontri amichevoli, atleti allenatori e dirigenti possono accedere all'impianto 30 minuti prima dell'inizio dell'incontro e prendere possesso del campo di gioco 20 minuti prima dell'inizio delle gare, mentre i locali dovranno essere lasciati liberi 30 minuti dal termine della gara.

5. Gli assegnatari degli spazi/utilizzatori dovranno:

a) evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune o del concessionario (ove esistente);

b) mantenere tutti i beni nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti. Il concessionario (ove esistente) deve, in ogni caso effettuare controlli, segnalando all'Amministrazione gli eventuali danni rilevati;

6. Se per esigenze legate all'organizzazione di specifiche iniziative l'assegnatario/utilizzatore ha necessità di aggiungere attrezzature non in dotazione all'impianto, deve presentare al personale di servizio dell'Amministrazione o del concessionario (ove esistente), insieme alla richiesta di assegnazione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, comprese le dichiarazioni di conformità alle norme vigenti e la dichiarazione che solleva l'Amministrazione e il gestore da ogni responsabilità civile e penale. Le operazioni di smontaggio delle attrezzature/installazioni devono avvenire entro l'orario concordato con il gestore, immediatamente dopo l'effettuazione dell'iniziativa, al fine di non pregiudicare l'utilizzazione dell'impianto per altre attività.

La conclusione delle operazioni di smontaggio deve essere comunicata al gestore per consentire una tempestiva verifica delle condizioni dell'impianto; nel caso in cui le operazioni di smontaggio non

siano completate nel termine convenuto, l'utilizzatore è tenuto a corrispondere al gestore l'importo corrispondente al mancato introito procurato.

7. Il soggetto richiedente che abbia ottenuto l'assegnazione di spazi risponde personalmente in via diretta ed esclusiva, assumendosi ogni responsabilità civile e penale:

a) degli eventuali danni cagionati alle strutture, ai beni e alle strumentazioni/attrezzature utilizzate dai propri associati (ove trattasi di organizzazioni formalmente costituite) o dagli altri utenti singoli aggregati in gruppo spontaneo (ove trattasi di utente singolo), nonché degli eventuali danni provocati dal pubblico che assiste, anche se provocati in conseguenza dell'operato, anche omissivo, delle persone eventualmente designate per la vigilanza; dispone, a tali fini, affinché siano rispettate le specifiche disposizioni eventualmente impartite dall'Amministrazione o dal concessionario (ove esistente) nonché quelle previste per legge in materia di sicurezza, garantendo la presenza della squadra di emergenza per locali di pubblico spettacolo composta da soggetti abilitati, in caso di manifestazioni che lo richiedono, assumendosi la piena responsabilità relativamente al controllo degli accessi entro i limiti della capienza degli impianti, nonché per eventuali danni provocati a mobili, serramenti e strutture che si dovessero verificare durante l'evento sportivo;

b) del regolare trattamento fiscale delle somme introitate per l'eventuale prezzo del biglietto d'ingresso a gare, partite, altre iniziative a pagamento organizzate dal richiedente o per le quote associative, d'iscrizione o riferite a corsi/attività di insegnamento di discipline sportive; il limite di vendita per i biglietti d'ingresso non potrà, in ogni caso, essere superiore a quello previsto nel verbale di agibilità rilasciato dalla Commissione provinciale di vigilanza locali pubblico spettacolo;

c) dell'acquisizione delle eventuali licenze e/o autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento di attività sportive o di pubblico spettacolo/intrattenimento ulteriori rispetto a quelle già in dotazione all'impianto;

d) della tutela dei praticanti associati (ove trattasi di organizzazioni formalmente costituite) o aggregati (ove trattasi di gruppo spontaneo), acquisendo certificazioni mediche eventualmente previste per legge e/o garantendo il rispetto dell'art. 11 della L.R. 31 maggio 2017 n.8 assicurando la presenza di personale debitamente qualificato;

e) del rispetto dei regolamenti da parte dei propri associati e di chiunque altro sia eventualmente ammesso all'impianto.

8. Gli utenti degli spazi sono tenuti a segnalare immediatamente all'Ufficio Sport comunale o al concessionario (ove esistente), eventuali danni rilevati e qualunque inconveniente che possa costituire impedimento all'esercizio della pratica sportiva o fonte di pericolo, rilevati durante l'utilizzo dell'impianto. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo utilizzatore della struttura.

9. La Giunta Comunale, tra le tariffe stabilite per l'uso degli impianti, può prevedere un importo a titolo di cauzione che dovrà essere versato al Comune o al concessionario (ove esistente) dal richiedente, che ottenga l'assegnazione di spazi, a garanzia del rispetto delle presenti disposizioni. La cauzione potrà essere utilizzata per ripristinare danni all'impianto.

10. L'Amministrazione e il concessionario (ove esistente) non rispondono di eventuali danni o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti durante lo svolgimento di attività sportive.

11. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, con la richiesta di assegnazione di cui al precedente art. 11

, gli interessati devono dichiarare di avere preso visione del presente regolamento, con particolare riferimento alle clausole e condizioni del presente articolo.

12. Gli utenti possono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente all'Ufficio Sport o al concessionario (ove esistente).

13. L'Ufficio Sport e il concessionario (ove esistente) è tenuto a vigilare, osservare e a far osservare dagli altri soggetti che utilizzano gli impianti le norme di comportamento di cui al presente articolo; a tali fini, in ogni impianto devono essere affisse, in luogo ben visibile e consultabile da parte del pubblico:

- a) il calendario annuale delle attività
- b) le tariffe d'uso dell'impianto
- c) le modalità d'uso e le specifiche responsabilità previste dal presente regolamento.

Art. 21 Pubblicità

1. All'interno degli impianti sportivi può essere effettuata pubblicità in forma sonora e visiva e possono inoltre essere esposti materiali promozionali delle attività sportive ivi praticate.

2. Sono a carico degli utilizzatori che ne richiedono l'installazione, l'imposta di pubblicità, nonché ogni altro tributo eventualmente previsto in applicazione delle vigenti norme e regolamenti comunali.

3. I proventi della pubblicità sono introitati dagli stessi utilizzatori.

4. I messaggi e i materiali pubblicitari adottati devono, in ogni caso, essere conformi alla normativa vigente in materia. Non possono, in particolare, contenere messaggi od informazioni contrarie all'ordine ed alla morale pubblica, a contenuto pornografico, osceno o anche solo erotico, aventi oggetto politico, sindacale, religioso o filosofico, che pubblicizzino l'uso di tabacco, alcolici, farmaci, gioco d'azzardo o che in qualche modo richiamino scorretti stili di vita o, comunque non adatti alla lettura e alla visione di minori che violino la privacy di persone fisiche, che ritraggano immagini di minori chiaramente riconoscibili.

5. L'Ufficio Sport o il concessionario (ove esistente) vigila in merito al rispetto del presente articolo.

Art 22 –Sospensioni e revoca

1. Comportano la sospensione o la revoca dell'assegnazione degli spazi dell'impianto da parte del Comune e del concessionario (ove esistente):

- a) il mancato pagamento delle tariffe dovute al Comune o al concessionario (ove esistente) entro i termini convenuti;
- b) la ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento.

2. L'Amministrazione, tramite le competenti strutture tecniche, e il concessionario (ove esistente), svolgono controlli periodici sulle modalità di utilizzo dell'impianto sportivo e delle relative attrezzature; a tale scopo, gli assegnatari /utilizzatori sono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.

3. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e d'ogni diritto che possa competere all'Amministrazione, gli assegnatari/utilizzatori dovranno ottemperare immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni impartite dai responsabili preposti alla vigilanza, al fine di evitare pregiudizi sia alle persone sia ai beni concessi in uso.

4. L'Ufficio Sport e l'Ufficio Lavori pubblici o il concessionario, a seconda della competenza, potranno comunicare, in tempo utile, alle società o gruppi le eventuali sospensioni dell'utilizzo dell'impianto sportivo dovute a:

- a) utilizzi temporanei e straordinari da parte degli istituti scolastici e/o dell'Amministrazione Comunale;
- b) interventi di manutenzione non procrastinabili o qualora vi sia pregiudizio, per la salvaguardia degli impianti stessi e della sicurezza degli utenti.

5. In caso di mancato utilizzo o sottoutilizzo dell'impianto per la durata di un mese continuativo, il Comune si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione per la restante parte di stagione sportiva.

6.L'impianto assegnato ad un utente deve essere utilizzato esclusivamente dallo stesso, non potrà essere ceduto anche temporaneamente ad altri, ne potranno essere invitate altre società sportive, se non previa autorizzazione del Comune o del concessionario.

7.L'accesso agli impianti in assegnazione è subordinato alla presenza di almeno un tecnico o dirigente o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la società o il gruppo di utenti.

8.E' fatto divieto di utilizzare attrezzi sportivi di proprietà dell'Istituto scolastico o di altre società sportive, se non da parte dei proprietari stessi, essendo l'utilizzo degli impianti riservato alle sole attrezzature fisse.

Art. 23 – Criteri per la definizione delle tariffe

1.L'utilizzo degli impianti sportivi è assoggettato al pagamento di specifiche tariffe.

2.Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sono approvate dalla Giunta Comunale di norma annualmente, con validità per ciascuna stagione sportiva, che valuterà le proposte del concessionario, ove esistente, tenendo in considerazione la necessità di soddisfare precise esigenze sociali/di interesse pubblico.

3.In caso di affidamento esterno della gestione degli impianti, tutte le tariffe approvate dalla Giunta Comunale per l'utilizzo degli impianti stessi, ai sensi del presente articolo, devono essere riscosse dal terzo gestore, che le introita nel proprio bilancio.

VERIFICHE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 Verifiche e controlli relativi agli affidamenti in gestione

1.L'Amministrazione realizza controlli e verifiche sulla gestione degli impianti sportivi.

2.Le metodologie di controllo della gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi sono precisati negli atti di affidamento in concessione e dovranno essere basati sui seguenti aspetti della gestione:

a) ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto verificando il quadro delle prestazioni complessive evidenziato dal calendario annuale;

b) rispetto delle priorità e dei criteri in materia di assegnazione degli impianti;

c) rispetto degli effettivi livelli qualitativi e quantitativi concordati nell'atto di affidamento in concessione;

d) effettivo svolgimento dell'ordinaria attività di manutenzione, conservativa e di funzionamento, mediante specifici sopralluoghi, almeno una volta l'anno da parte delle strutture tecniche che si occupano della gestione/manutenzione dei beni immobili comunali. In caso di danni rilevati rispetto allo stato iniziale non derivanti dal normale deterioramento d'uso ma dovuti ad incuria, negligenza, arbitrarie distrazioni d'uso, trascuratezza delle manutenzioni ordinarie, dolo, ecc... da parte del Concessionario o da terzi, le relative riparazioni e ripristini dovranno essere effettuati a cura e spese del Concessionario, sotto il controllo delle citate strutture tecniche, con possibilità del Comune di rivalersi sulle garanzie e/o di ridurre eventuali contributi e/o corrispettivi, di un importo corrispondente ai lavori da effettuare. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori manutentivi di spettanza, ritenuti necessari per un corretto utilizzo dell'impianto, diffidando il Concessionario affinché proceda entro un dato termine. In caso di inadempimento reiterato, l'Amministrazione disporrà la revoca della concessione ai sensi dell'art.23 comma 1 lett. B). Nel caso in cui gli interventi rivestano carattere di particolare urgenza, accertato l'inadempimento del Concessionario, sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuarli direttamente, con addebito delle relative spese al Concessionario;

Art. 25 Rendiconto della gestione degli impianti sportivi

1. Il concessionario, al fine di consentire al Comune di monitorare costantemente l'andamento dell'attività gestionale dell'impianto, si impegna a trasmettere annualmente all'Ufficio Sport del Comune, entro 1 mese dal termine del periodo di riferimento del proprio bilancio, un rendiconto economico gestionale riferito all'ultimo esercizio chiuso, composto da:

- a) calendario stagionale di effettivo utilizzo dell'impianto evidenziando l'utenza che lo ha utilizzato;
- b) elenco delle iniziative e delle manifestazioni organizzate all'interno dell'impianto;
- c) elenco delle attività di manutenzione ordinaria realizzate sull'impianto;
- d) bilancio della gestione dell'impianto affidato.

2. La trasmissione della documentazione sopra citata, oltre al rispetto degli impegni assunti con l'atto di affidamento in concessione della gestione, è condizione necessaria per l'erogazione del corrispettivo o dei contributi eventualmente previsti a favore del concessionario.

Art. 26 Disposizioni transitorie e di rinvio

1. L'Amministrazione adeguerà le disposizioni del presente regolamento ad ogni eventuale modifica successiva delle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, qualora dovessero risultare incompatibili o incoerenti con le stesse.

2. Per ogni altro aspetto inerente le attività sportive ed i profili di sicurezza strutturale degli impianti sportivi incidenti sulla gestione degli stessi è fatto rinvio alla normativa vigente in materia.

3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e i criteri attualmente vigenti in materia presso il Comune di Quattro Castella.

Art. 27 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.